

Egr.On. **Mario Monti**
Presidente Consiglio dei Ministri
Palazzo Chigi –Piazza Colonna, 370
00187 Roma

Egr.On. **Piero Gnudi**
Ministro per gli Affari Regionali
Via della Stamperia,8
00187 Roma

Egr. On. **Antonio Catricalà**
Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio
Palazzo Chigi –Piazza Colonna, 370
00187 Roma

Egr.On. **Patroni Griffi**
Ministro per la Pubblica
Amministrazione e per la
semplificazione
Corso Vittorio Emanuele II, 116
00186 Roma

Egr. Dott. **Antonio Naddeo**
Capo Dipartimento Funzione Pubblica
Corso Vittorio Emanuele II, 116
00186 Roma

OGGETTO: Legge della Regione Abruzzo n. del 9/1//2012 avente ad oggetto “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)”.

La DIRER, Sindacato dei dirigenti e dei quadri in servizio presso le Regioni, esprime serie preoccupazioni per l’inserimento nella Legge Finanziaria della Regione Abruzzo per l’anno 2012 di alcune disposizioni in materia di personale e per gli effetti che l’applicazione di dette disposizioni possono produrre sull’ente e sull’intero sistema delle relazioni sindacali.

Ci si riferisce in particolare alle disposizioni contenute negli artt. **31, 51, 59 della L.R. n. 1 del 9/1/2012 pubblicata in data 15/1/2012** che, **tolgono risorse al “Fondo per il finanziamento**

della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale”, a favore della concessione di contributi per le seguenti attività che nulla hanno a che fare con la gestione del personale: Teatro Lanciavicchio di Avezzano, Strutture sociali destinate a disabili e minori, riserva Monte Salviano.

Si segnala, inoltre, l’art. 41 della stessa legge finanziaria con il quale si riducono le spese relative al trattamento fondamentale dei dirigenti per finanziare il funzionamento del “Centro Regionale Beni Culturali” di Sulmona. Si distraggono fondi riservati al personale, senza tener conto delle maggiori spese conseguenti alla assunzione di 5 nuovi dirigenti dal 16 gennaio 2012, fondi che vengono destinati ad altri scopi, mettendo a rischio sia il pagamento delle retribuzioni, sia l’erogazione dei contributi finanziati illegittimamente.

E’ noto che la costituzione e l’incremento del “Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale” è regolata dal CCNL e dai contratti decentrati; da ultimo il D.L. 78/ 2010 art.9 comma 2Bis stabilisce i tagli da apportare in proporzione alla riduzione del personale in servizio.

La Regione Abruzzo in modo unilaterale ed immotivato, totalmente svincolato dalla riduzione del personale in servizio, ha tagliato le risorse del fondo della dirigenza in ragione del finanziamento di diverse attività regionali e senza che tale disposta diminuzione del trattamento economico dei dirigenti sia stata oggetto di contrattazione decentrata.

C’è una evidente **violazione delle prerogative sindacali** che questo sindacato evidenzia con fermezza poiché la materia del trattamento economico è interamente soggetta **ai sensi degli artt.40 e ss. del D.Lgs. n. 165/2001, alla contrattazione collettiva, nei suoi livelli nazionale e decentrata.**

Le citate disposizioni della Legge Finanziaria 2012 della Regione Abruzzo vanno ben oltre le competenze regionali violando la c.d. riserva di contrattazione collettiva che rientra nella più vasta materia dell’ordinamento civile, che ai sensi del II comma dell’art.117 Cost. è riservata alla legislazione esclusiva dello Stato.

Come più volte riaffermato dalla stessa Corte Costituzionale la disciplina del trattamento economico dei dipendenti della Regione, il cui rapporto d’impiego è stato privatizzato, rientra nella materia dell’ordinamento civile, come si desume, del resto, dall’art. 45, comma 1, del citato d.lgs. n. 165 del 2001, con conseguente violazione dell’art. 117, comma secondo, lettera l), Cost. di qualsiasi norma regionale che intervenga in materia.

Infine, anche l’art. 38 comma 1 della Legge Finanziaria Regionale 2012 nella misura in cui **dispone l’erogazione di una retribuzione di risultato pari al 50% della indennità di posizione organizzativa** in caso di conferimento ad interim della responsabilità di un Ufficio, incide sulla materia riservata alla contrattazione e come tale sottratta alla legislazione regionale.

Tutto questo **contraddice i principi costituzionali** che dovrebbero governare la pubblica amministrazione, lede i diritti sindacali e mette a rischio le retribuzioni del personale che costituiscono comunque spese obbligatorie e quindi che non possono essere distratte per altri scopi.

La DIRER, consapevole degli **inevitabili guasti** che si produrrebbero nel sistema della Regione Abruzzo dalla manifestata frettolosa volontà politica di applicazione della legge in esame, che ai sensi dell'art. 70 entra in vigore il 1 gennaio 2012, ma che è stata pubblicata solo il 15/1/2012 esprime la propria preoccupazione anche per la categoria dirigenziale chiamata a dare immediata attuazione alle citate disposizioni.

Fa appello a codeste Autorità per un urgente e rigoroso controllo anche valutando, in sede di eventuale impugnativa di fronte alla Corte Costituzionale, la possibilità di chiedere **una immediata sospensiva dell'efficacia degli articoli 31, 51, 59, 41 e 38 della Legge Finanziaria 2012 della Regione Abruzzo.**

Ringrazia per l'attenzione.

Roma, 7 febbraio /2012

Il Segretario Nazionale
Silvana de Paolis

